

**GIEM S.r.l.**

—  
SPETT.

Cazzago S. Martino, 14.03.1994

.....  
.....  
Oggetto = ACCORDO SULLA FLESSIBILITA'.

Premesso

che l'andamento discontinuo del mercato, legato alla tipologia dei prodotti GI-EM, evidenzia bruschi incrementi negli ordinativi della clientela prevalenti nel periodo Giugno/Dicembre,

nell'intento

di offrire alla clientela GI-EM un servizio efficiente e completo

si concorda

a mente di quanto previsto dal C.C.N.L. dei lavoratori metalmeccanici, di ricorrere ad un periodo di flessibilita' nei modi e nei tempi di seguito indicati:

LAVORATORI INTERESSATI ALLA FLESSIBILITA':

- i lavoratori del reparto produzione
- i lavoratori del reparto magazzino
- i lavoratori dell'ufficio accettazione/controllo

} si allega elenco

PERIODO DI FLESSIBILITA' IN RIDUZIONE

Totale del periodo: h.52

Modalita' di utilizzo: fermate collettive come dal seguente calendario:

18/3	h.4
25/3	h.4
15/4	h.8
22/4	h.8
29/4	h.4
13/5	h.8
20/5	h.8
27/5	h.8
-----	
Totale	h.52

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



—  
SPETT.

Cazzago S. Martino, 14.03.1994

PERIODO DI FLESSIBILITA' IN RECUPERO

Totale del periodo : h.52

Modalita' di recupero: secondo il seguente calendario:

a) per i lavoratori in produzione + 1 lavoratore del reparto magazzino

04/06	h.7,5
11/06	h.7,5
25/06	h.7,5
02/07	h.7,5
16/07	h.7,5
23/07	h.7,5
03/09	h.7

Totale h.52

b) per gli altri lavoratori del reparto magazzino ed ufficio accettazione/  
controllo: giornaliera nei termini fissati dal contratto di lavoro.  
Previo sollecito esame tra la Direzione e RSA, e' consentito ai lavora-  
tori del reparto produzione che ne facciano richiesta, il recupero giorno-  
liero nei limiti fissati dal contratto di lavoro purché non siano stravol-  
ti l'assetto organizzativo ed i parametri produttivi generali.

MODALITA' DI RETRIBUZIONE

- a) periodo in riduzione: vengono retribuite 40h. settimanali  
b) periodo in recupero : vengono retribuite 40h. settimanali ed il costo  
orario sara' aumentato una tantum del 5%

CONGUAGLIO DEL PERIODO

Si stabilisce che le assenze <sup>relative a tutti gli istituti contrattuali e di legge</sup> ~~non~~ <sup>retribuiti</sup> (malattia, infortunio o permesso <sup>ecc</sup> che copro-  
no l'intero arco della giornata, di fatto interrompono il periodo di fles-  
sibilita' e pertanto vanno conteggiate a parte.

Il conguaglio a cura della Direzione verra' fatto:

- per il primo periodo ( in riduzione) - Sett. 22/94
- per il secondo periodo ( in recupero. - Sett. 36/94

*Orist. d'ora*

**giem** S.r.l.

—  
SPETT.

Cazzago S. Martino, 14.03.1994

Casi possibili:

- a) Il lavoratore ha maturato ore a credito nel primo periodo e nessuna assenza nel secondo.

In questo caso il lavoratore, a partire dalla fine del periodo in recupero, riduce di pari numero le ore di flessibilità.

- b) Il lavoratore ha maturato ore a credito nel primo ed ha effettuato ore di assenza nel secondo.

In questo caso, alla fine del periodo in recupero, verranno sottratte alle ore a credito quelle a debito ed, in base al risultato, si potranno avere:

- b1) ore a credito: il lavoratore usufruirà di permessi retribuiti in aggiunta al suo monte ore complessivo da utilizzare entro tempi ragionevoli, oppure potrà chiedere la retribuzione di queste ore come straordinarie semplici.
- b2) ore a debito: vedasi paragrafo seguente.
- c) Il lavoratore non ha maturato ore a credito nel primo ed ha effettuato ore di assenza nel secondo.

In questo caso, alla fine del periodo di recupero, verrà effettuato il conteggio esatto delle ore a debito ed il lavoratore dovrà, previo accordo con la Direzione che tenga conto anche delle sue esigenze, recuperarele entro tempi ragionevoli.

In subordine si potranno azzerare <sup>ando</sup> al proprio pacchetto residuo di permessi retribuiti se ~~abbie~~tivamente avrà una certa consistenza, oppure in caso contrario, verranno trasformati in permessi non retribuiti.

Singoli casi di lavoratori che, pur non rientrando nel regime di flessibilità ne potranno essere indirettamente coinvolti, saranno risolti a tavolino tenendo conto delle esigenze del lavoratore.

*Handwritten signature: Giulio Neri*

**giem** S.r.l.


—  
SPETT.

Cazzago S.Martino, 14.03.1994  
.....  
.....


Le parti concordano che, su richiesta della Direzione potrà essere fissato entro la fine di Luglio/94 uno specifico incontro per discutere di una eventuale estensione del periodo di flessibilità'.

Letto, confermato, sottoscritto

per l'Azienda




per OO.SS.



Bec

per R.S.A.



Cazzago S.Martino, 15.03.1994